

PROCEDURA APERTA – GARA 06/2022 DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: “Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500, lungo la S.S. n. 13 Pontebbana”.

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 0001766-P del 29.08.2022, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento dell' *“Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500, lungo la S.S. n. 13 Pontebbana”*.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Provincia di Udine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH42].

L'intera procedura di cui al presente disciplinare di gara è espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, sulla Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Piattaforma”) all'interno dell'area RDO online relativa alla presente procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Società Trasparente” e alla sezione “Bandi di gara e contratti”.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

DENOMINAZIONE S.A.: SOCIETA' FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	
Profilo del committente	www.fvgstrade.it
Indirizzo	sede legale: Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it

PUNTI DI CONTATTO	
Responsabile Unico del Procedimento	ing. Luca Vittori (luca.vittori@fvgs.it)
U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;

- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Allegato A.1) – Modello: Istanza di partecipazione;
- 5) Allegato A.2) – Modello: Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 6) Allegato A.3-bis) – Modello: Dichiarazione complementare al DGUE;
- 7) Allegato A.4) – Modello: Dichiarazioni per avalimento;
- 8) Allegato A.5) – Modello: Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti;
- 9) Allegato E.1) – Modello: Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (art. 95, comma 10 del Codice);
- 10) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Istruzioni_Operative_Invito_v1.0";
- 11) Progetto definitivo - esecutivo dell'opera denominata: "*S.S. n.13 "Pontebbana" in gestione alla società Friuli Venezia Giulia strade S.p.a. - Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500*".

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma nella cartella "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO".

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma eAppaltiFVG.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nella Piattaforma;
- del caricamento, nonché dell'esatta collocazione, viene data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

GARA 06-2022			
OGGETTO: Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500, lungo la S.S. n. 13 Pontebbana.			
RdO: rfq_37904	CIG n. 93774081E3	Codice Lavoro: DA25-2018	
Importo complessivo dei lavori	€ 5.736.838,16		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 5.063.946,08		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 672.892,08		
	Categoria	Classifica	Importo
Categoria prevalente di qualificazione	OG3	V	€ 4.406.614,02
Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria "super-specialistica"	OS12-A	II	€ 448.244,83
Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria "super-specialistica"	OS11	III	€ 881.979,31
Garanzia provvisoria 2%	€ 114.736,76		
L'importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari € 1.246.151,03.			
I pagamenti in acconto sono regolati dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.			

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il corrispettivo sarà determinato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere dddd) e eeeee) del Codice e ai sensi dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In relazione alla parte "a corpo", l'importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

In relazione alla parte "a misura", il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

È formulato espresso rinvio all'art. 113 bis del Codice. Il Capitolato Speciale d'Appalto disciplina i pagamenti in acconto.

I prezzi del contratto d'appalto sono soggetti a revisione alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 29 del decreto legge n. 4 del 27/01/2022, convertito con legge n. 25 del 28/03/2022.

L'appalto è finanziato nell'ambito della d.G.R. n. 1082 dd. 22.07.2022.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il Termine per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è di 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Le penali sono determinate nella misura fissata nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al procedimento. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG3 class. V, OS12-A class. II, OS11 class. III).

Gli operatori economici che fossero privi della qualificazione nella categoria OS12-A classifica II e/o nella categoria OS11 classifica III, possono comunque partecipare qualora siano in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (OG3) per l'importo totale dei lavori con la precisazione che, essendo le categorie OS12-A e OS11 a qualificazione obbligatoria, le rispettive lavorazioni devono, a pena di esclusione, essere oggetto di formale ed espresa dichiarazione di subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione, richiesti nel disciplinare per l'impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporata possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in ragione dell'art. 216, comma 14 del Codice, all'art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

8. AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti "speciali" di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 89, comma 11 del Codice e dell'art. 1, co. 2 del D.M. 10.11.2016 n. 248 non è, altresì, ammesso il ricorso all'avvalimento per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS12-A e OS11.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione Appaltante comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.4, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente OG3, oggetto del contratto d'appalto.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l'Amministrazione non può concedere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice, può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni o parte delle prestazioni che si intendono subappaltare.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, del Codice, nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi del comma 9, art. 105 del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, comma 5, del d.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice. L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente dell'importo di **€ 114.736,76**. È fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta, con firma digitale, dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del d.lgs. n. 82/2005.

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della Stazione Appaltante al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari>

/servizi/01133800324/true servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il CIG relativo alla procedura per cui l'operatore economico intende concorrere.

Si richiama quanto previsto dal comma 2 dell'art. 93 del Codice, come sostituito dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, per quanto riguarda ulteriori forme di costituzione della cauzione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, l'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022 - nonché pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" - e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **L'importo del contributo è di € 200,00.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avenuto tempestivo pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche richieste con il presente disciplinare di gara devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.10.2022.**

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico ed economico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere riportato nella "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Al momento della ricezione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della Piattaforma.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Si raccomanda, pertanto, di avviare le attività di inserimento a sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è, pertanto, irricevibile ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. Si precisa, inoltre, che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; l'attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell'Operatore Economico della documentazione richiesta avviene attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online, la seguente documentazione:

1	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello "Allegato A.1".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la

società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

1 bis	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modello "Allegato A.2".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2"

La dichiarazione - unica in caso di raggruppamento - è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

3	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response.pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del Codice saranno fornite mediante compilazione del modello "Allegato A.3-bis - Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione, parte III, dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
- d) l'indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro, l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice”.

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche. Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380 bis e ss. Codice Civile) e monistico (art. 2409 *sexiesdecies* cp. 1 Codice Civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico. Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 *octies* e ss. Codice Civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella **parte IV del DGUE** (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**».

3bis	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello “Allegato A.3-bis”.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell’art. 105, commi 4 lettera c), del Codice, delle attività che intende subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso in cui le condanne, per i reati dell’art. 80, comma 1, del Codice, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110, comma 4, del Codice sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7 (sub. nn. 1, 2, 3 e 4).

4	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 93 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

5 bis	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione d'impegno di un fideiussore (art 93. co. 8 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto.

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 d.lgs. n. 58 dd. 24 febbraio 1998, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 5bis) possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. "Garanzia fideiussoria provvisoria" ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti.

6	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo all'ANAC (di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del/i documento/i o documento/i in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022, e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", per l'importo indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare.

Qualora dovuto, in caso di mancato pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

7	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<u>Documentazione da produrre nel caso di avalimento:</u> 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte IV; 2) dichiarazione "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) dichiarazione di avalimento - "Allegato A.4" - Modello per avalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del Codice); 4) contratto di avalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	1), 2) e 3) Documenti <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice, è consentito il ricorso all'istituto dell'avalimento in armonia a quanto indicato dal paragrafo 8 del presente disciplinare a cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione presentata.

Si precisa, inoltre, che eventuali documenti di avalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

8	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016.

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie (FAQ PassOE Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale. Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).

9	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti, redatte utilizzando il modello "Allegato A.5".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente deve fornire le informazioni richieste nel modello "Allegato A.5" e dichiarare il possesso dei requisiti "speciali" di qualificazione richiesti dal disciplinare.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il modello "Allegato A.5" deve essere presentato e sottoscritto secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005 da tutti i soggetti facenti parte dell'identità plurisoggettiva.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online.

15. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Tecnica"), deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Elemento n. 1 dell'offerta tecnica [<i>Possesso di Certificazione OHSAS 18001:2007 oppure ISO 45001:2018</i>]
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del certificato OHSAS 18001:2007 oppure ISO 45001:2018 o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare copia del proprio certificato OHSAS 18001:2007 (gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) oppure, in alternativa, ISO 45001:2018 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dal disciplinare di gara. Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 17 del presente disciplinare di gara.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Elementi n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'offerta tecnica
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento agli elementi n. 2 [*"Organizzazione del cantiere"*], n. 3 [*"Programmazione fasi lavorative di intervento"*], n. 4 [*"Comunicazione ai cittadini"*], n. 5 [*"Prestazioni tecniche dei materiali e durabilità dell'opera post-intervento"*], n. 6 [*"Monitoraggio dell'opera post-intervento"*] e n. 7 [*"Ispezionabilità dell'opera per agevolarne la manutenzione"*], il concorrente deve allegare una relazione tecnico-metodologica unica suddivisa in sei capitoli, ciascuno relativo ad uno degli elementi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentando quindi distinte documentazioni per ogni elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ognuno dei sei criteri stabiliti. Nella relazione devono essere elaborati e sviluppati gli argomenti indicati

nel paragrafo 17 del disciplinare di gara. La relazione deve essere complessivamente composta da un massimo di 20 (venti) facciate in formato A4 e deve riportare, in prima facciata, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente. Le facciate dovranno essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) facciate. La pagina di copertina e dell'eventuale sommario non sono comprese nei limiti dimensionali richiesti per la relazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, pena la non valutazione delle facciate ulteriori rispetto quelle sopra indicate. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 17 del presente disciplinare di gara.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione di riservatezza dell'offerta tecnica.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 53, comma 5) lettera a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Qualora nulla sia dichiarato, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico o commerciale.

AVVERTENZE

L'assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 2, 3, 5, 6 e 7 comporta l'**esclusione dalla gara**. La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 1 e 4 non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

I contenuti della relazione devono permettere di valutare la fattibilità delle proposte e il riconoscimento dei vantaggi conseguenti in raffronto alle scelte del progetto posto a base di gara. Tali proposte migliorative, se accettate, devono essere dettagliate in appositi elaborati tecnico/descrittivi, a livello di progetto esecutivo (di cui ne costituiranno parte integrante), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, a pena di risoluzione dello stesso.

Si fa presente che, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara e alle relative quantità, il concorrente, a pena di esclusione, non può omettere la realizzazione di opere e/o far venir meno le funzioni previste. Si rappresenta, infine, che le migliorie devono essere proposte senza aumento di spese ed essere compatibili con le autorizzazioni acquisite dalla Stazione Appaltante sul PD-PE messo a disposizione dei concorrenti.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

La Commissione Giudicatrice valuta esclusivamente la documentazione prevista dalle tabelle di cui sopra.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, lettera f), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

16. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica").

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica digitale" mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma del ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della Piattaforma il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (cd. "oneri di sicurezza interferenziali").

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

L'importo di contratto sarà determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito dal concorrente nella Piattaforma per la predisposizione della "Busta Economica".

B	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni a corredo dell'offerta (art. 95, co. 10 del Codice).
---	------------------------------------	--

	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
--	----------------------------	--

A corredo dell'offerta, il concorrente – **a pena di esclusione** – deve indicare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

Elemento di valutazione		Punteggio massimo
1	POSSESSO DI CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro) oppure ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro).	2 PUNTI
2	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	10 PUNTI
3	PROGRAMMAZIONE FASI LAVORATIVE DI INTERVENTO	20 PUNTI
4	COMUNICAZIONE AI CITTADINI	3 PUNTI
5	PRESTAZIONI TECNICHE DEI MATERIALI E DURABILITÀ DELL'OPERA POST-INTERVENTO	15 PUNTI
6	MONITORAGGIO DELL'OPERA POST-INTERVENTO	10 PUNTI
7	ISPEZIONABILITÀ DELL'OPERA PER AGEVOLARNE LA MANUTENZIONE	10 PUNTI
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA		70 PUNTI

CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTO 1) – “Possesso di certificazione OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro) [oppure ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)]” **(MAX 2 PUNTI)**:

Il punteggio sarà assegnato con riferimento al possesso o meno di una Certificazione OHSAS 18001:2007 in corso di validità [oppure, in alternativa, ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)], rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal disciplinare di gara, come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 [oppure ISO 45001:2018]	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	2	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 2) – Organizzazione del cantiere **(MAX 10 PUNTI)**:

Il concorrente deve indicare la dotazione di un sistema di controllo da applicarsi al cantiere per assicurare il conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali previsti. Il concorrente deve, inoltre, presentare uno specifico piano di commessa e relativo organigramma con individuazione delle professionalità, dei compiti e delle attività, con attribuzione delle responsabilità ed individuazione delle specifiche dotazioni hardware e software per la pianificazione, gestione e controllo della commessa.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione della migliore organizzazione del cantiere.

ELEMENTO 3) – Programmazione fasi lavorative di intervento **(MAX 20 PUNTI)**:

Il concorrente deve produrre una proposta tecnico-organizzativa relativa all'ottimizzazione delle fasi lavorative (ad esempio: avanzamento dei lavori lungo le n. 28 campate del viadotto, lavorazioni dall'intradosso/estradosso del viadotto, spostamento temporaneo dei sotto-servizi, messa in sicurezza della viabilità temporanea "ex SS13" ora comunale, ecc.) che consentano di incrementare la sicurezza in cantiere, minimizzare il disagio al traffico veicolare dovuto al senso unico alternato, ridurre i tempi delle fasi lavorative che causano interferenza con la circolazione stradale (senso unico alternato), e migliorare il livello qualitativo delle lavorazioni previste dal progetto.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione della migliore organizzazione delle fasi lavorative di intervento.

ELEMENTO 4) – Comunicazione ai cittadini (MAX 3 PUNTI):

Il concorrente deve indicare come intende proporre ed ottimizzare gli elementi di comunicazione ai cittadini, ossia: pannelli di preavviso del cantiere, segnaletica specifica anche di tipo luminoso e altri strumenti di comunicazione e attenzione agli utenti.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione delle migliori proposte di ottimizzazione della comunicazione ai cittadini.

ELEMENTO 5) – Prestazioni tecniche dei materiali e durabilità dell'opera post-intervento (MAX 15 PUNTI):

Il concorrente deve indicare i possibili incrementi prestazionali dei materiali (calcestruzzi, acciaio da c.a., malte fibrorinforzate, rinforzi in fibre di carbonio, prodotti rasanti e protettivi del calcestruzzo, impermeabilizzazione dell'impalcato, pavimentazione in conglomerato bituminoso, ecc.) sia dal punto di vista meccanico (ad es. maggiore resistenza) che della durabilità (incremento della vita utile dell'opera).

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione delle migliori prestazioni tecniche dei materiali e della migliore durabilità dell'opera post-intervento.

ELEMENTO 6) – Monitoraggio dell'opera post-intervento (MAX 10 PUNTI):

Il concorrente deve rappresentare l'implementazione di un sistema permanente di monitoraggio strutturale del viadotto (impalcato, pulvini, pile ed opere fondazionali), che consenta di verificare nel tempo la durabilità ed efficacia dell'opera post-intervento ed eventuali criticità dovute al traffico veicolare (ad es. transito di trasporti eccezionali) e/o ambientali (ad es. scalzamento idraulico delle pile in alveo, effetti sismici, ecc.), rilevando e rendendo disponibili in un database informatizzato i dati e le grandezze di possibile interesse per l'Ente gestore (ad es. pesatura delle masse in transito sul viadotto, rilievo della velocità e della configurazione geometrica dei veicoli in transito, risposta strutturale del viadotto in termini deformativi, tensionali e vibrazionali, ecc.).

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione del miglior sistema di monitoraggio dell'opera post-intervento.

ELEMENTO 7) – Ispezionabilità dell'opera per agevolarne la manutenzione (MAX 10 PUNTI):

Il concorrente dovrà offrire un sistema di accessibilità permanente per agevolare l'ispezione delle singole parti del manufatto [ad es.: sistema per raggiungere e visionare lo stato degli apparecchi di appoggio e dei giunti (dal basso)] al fine di migliorarne l'ispezionabilità e la conseguente capacità manutentiva dell'opera.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione del migliore sistema di ispezionabilità dell'opera proposto.

L'attribuzione dei coefficienti relativi all'elemento "tabellare" 1) è determinata in ragione della tabella indicata nel rispettivo "criterio", nell'ambito delle quali i punteggi fissi e predefiniti sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Con riferimento agli elementi 2), 3), 4), 5), 6) e 7), i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. La valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente", "molto limitato", "minimo", "appena valutabile", "non trattabile/non valutabile", in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse della società rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse della società rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al paragrafo n. 15. A tale capitolo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula**:

$$Ci = \frac{Ri}{Rmax} \times 30$$

dove:

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento secondo il metodo aggregativo compensatore.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi ottenuti dal singolo concorrente per gli aspetti tecnici e per quelli economici.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico, è privilegiato il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio acquisito sul merito tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **12.10.2022** alle ore **09.30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "plichì digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO online.

Successivamente il Seggio di Gara procede a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste al paragrafo 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5 primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Stazione Appaltante procede alle verifiche, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 216, comma 12, del Codice e dell'articolo

8 del Regolamento per la formazione delle commissioni di gara di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (approvato dall'A.U. in data 22.02.2018), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Società Trasparente*" la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed è di ausilio al RUP, se ritenuto dallo stesso necessario, nella verifica di congruità delle offerte.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi; la Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di rendere pubblica la seduta mediante collegamento audio e video dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di assistere alle operazioni della seduta.

Nel corso della seduta telematica, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta, la Commissione Giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 21, alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste di risposta "amministrativa" e "tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, dall'articolo 89 e dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i.

In particolare, nel caso si ravvisi la necessità di acquisire la comunicazione antimafia, trascorsi i termini previsti dall'articolo 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 s.m.i., anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come previsto dall'art. 88, comma 4-ter, del medesimo decreto.

Qualora invece si ravvisi la necessità di acquisire l'informazione antimafia, trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come previsto all'articolo 92, comma 4, del medesimo decreto.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza alcun ritardo (comunque entro un termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione), i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 48, co. 13, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto; il Direttore Tecnico di cantiere;
- ✓ il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'opera.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 63, comma 2 lett. a) del Codice.

Il bando viene pubblicato in armonia all'art. 2, comma 6, (GURI) ed all'art. 3, comma 1, lett. b, (per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 02.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 dd. 25.01.2017. In armonia alla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del D.M., l'avviso di post-informazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. citato, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 6.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Nel caso in cui l'Operatore Economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante pone a carico dell'Impresa le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 108 e 109 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al Codice Civile.

23. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120/2020, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario si impegnano a nominare di comune accordo un Collegio Consultivo Tecnico prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Il Collegio Consultivo Tecnico, formato da tre componenti, ha i compiti previsti dall'art. 5 della Legge n. 120/2020, nonché quelli connessi alla rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano integralmente gli art. 5 e 6 della L. 120/2020 e s.m.i. e le Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico adottate con D.M. del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile 17 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2022.

24. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, entrambi pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. "informativa").

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – viene effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non sono diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula nonché l'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c ed e, GDPR).

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno inoltre essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla Società. FVGS non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Raffaele Fantelli)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/08/2022
Nome	GARA 06-2022 - DISCIPLINARE DI GARA.PDF
Impronta	F5F48AEC2C9018AC8ED296B114E7017EA487BEA941DBB70BCEDEBAF8F56C1DA2
Dimensione (Byte)	1,146,879

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1768-P
Verso	Partenza
Data registrazione	30/08/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3C 33 78 61 AB 6B 88 1F 1A 07 3E 4C B9 3C B8 3C EE B3 D4 7D 80 A3 AD 14 8E 3F 9D 38 AB 8C 8E 5E 22 7C 74 BF 2C 35 8B 7C 48 67 20 1E F1 D0 AD F1 09 DD 5E 15 BC DE A9 E8 C0 3D 6E 7A 1F 24 48 10 1E DC DA DC 98 44 61 D8 12 5F 1B 53 E7 D4 4C 41 D1 27 9A 21 67 33 57 5E D3 54 59 A0 48 4B 28 B2 56 AB 0E B6 AA 53 3C 88 06 80 4C 90 C4 AF AD A2 2E 4D 9F 80 82 19 8C CB B1 5D 6A 8C 2F 47 48 60 9A F7 8E 4C B2 F2 46 61 71 F5 BE CC 86 54 B3 C7 9E DA 1C 05 2C 49 B7 DA 6C 53 BA 1C 4A DE 8E EE 31 60 02 74 A4 5A 9C 95 2F B7 DC 2C 2F 09 6E A5 61 DD E5 B7 A8 E6 DA B4 B3 0E FE A7 8E AA 2A 10 73 64 DB D8 3C D7 D1 99 2C DE 0A AC C7 F2 0C EA FA 0A 03 30 13 99 8C 8D 3E 21 33 04 7D A7 FA A0 67 41 85 0D 05 14 8A 52 CA 4B 76 14 99 6E DF 05 EC 52 B0 84 80 0F B8 4A F7 43 EE 5C BC EE 7C A8
Data e ora della Firma	29/08/2022 13:49:10 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	